

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1997

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
del sistema tributario, nonchè per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 15
Disegno di legge	» 24

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si completa la prima fase del processo di razionalizzazione e di semplificazione del sistema tributario, già avviata con la legge di accompagnamento alla finanziaria del 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) e con le misure di fine anno integrative della manovra finanziaria (decreto-legge 30 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).

Il testo, suddiviso in due capi, individua alcune fattispecie per le quali manca un'adeguata disciplina normativa ovvero si sono manifestati, in sede interpretativa, dubbi e contrasti.

Gli interventi, non direttamente collegati alla manovra finanziaria per 1997 e, d'altra parte, non ricompresi per la loro specialità nell'oggetto delle deleghe legislative contenute nella citata legge n. 662 del 1996, perseguono - in particolare mediante le disposizioni contenute nel Capo secondo - anche il fine di rendere più agile ed efficiente l'azione dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento e riscossione.

Il primo capo del provvedimento contiene disposizioni in materia di imposte dirette sul regime fiscale di dividendi distribuiti da società non residenti; contiene, inoltre, disposizioni in materia di imposte indirette: di razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente a cessioni gratuite di beni e a beni acquistati esclusivamente per l'utilizzo in attività esenti e poi rivenduti; contiene, infine, disposizioni in materia di: imposta di registro, imposta di bollo, imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico di utenze esenti, tasse automobilistiche erariali e regionali.

Il secondo capo reca disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contrasto all'evasione e di funzionamento

dell'amministrazione finanziaria; in particolare, si evidenzia, nell'ottica della semplificazione del sistema, la disposizione che regola l'obbligo del versamento e il diritto al rimborso, per ciascun tributo, di somme di modesta entità, quella che omogeneizza la misura degli interessi dovuti sui tributi comunali e provinciali con quanto stabilito, con la legge n. 662 del 1996, per i tributi erariali, e quella che disciplina il trasferimento gratuito in proprietà ai comuni di alloggi di proprietà dello Stato costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per fronteggiare esigenze abitative.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Articolo 1. - *Dividendi distribuiti da società non residenti.*

L'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 435/90/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società «madri e figlie» appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea. Il predetto articolo 96-bis stabilisce le condizioni ricorrendo le quali gli utili distribuiti da una società non residente in uno Stato membro a una filiale residente possono beneficiare della non imponibilità per il 95 per cento del loro ammontare. Tra tali condizioni vi è quella dell'assoggettamento, nello Stato di residenza, alle imposte sul reddito indicate,

per ciascun Stato, dalla citata direttiva 435/90/CEE e riportate nell'elencazione recata dalla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 96-bis. Al fine di evitare continue integrazioni della predetta elencazione, con la disposizione del presente articolo si prevede una delegificazione, stabilendo che le modifiche conseguenti all'ingresso nell'Unione europea di nuovi Stati vengano effettuate con decreto del Ministro delle finanze. Sarà così possibile inserire in modo sollecito le imposte sulle società relative a Finlandia, Svezia e Austria, recentemente entrate a far parte dell'Unione europea, nonchè operare agevolmente ogni modifica che si renderà necessaria in futuro.

Articolo 2. - Disposizioni interpretative in materia di formazione del reddito imponibile riguardanti zone colpite da calamità naturali.

La norma ha natura interpretativa e intende chiarire la portata della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 - laddove è previsto, tra l'altro, che i contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito del bradisismo verificatosi nell'area flegrea di Pozzuoli nel 1983 non concorrono alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente - nel senso di comprendere in tale esclusione anche i contributi previdenziali ed assistenziali esonerati di cui all'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

Articolo 3. - Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993.

Con il comma 1 si provvede ad attribuire ai comuni il potere di effettuare i controlli sulle dichiarazioni ICI per l'anno 1993 che,

in base alle disposizioni transitorie del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovevano essere effettuati dallo Stato. A tal fine il comune effettua i controlli entro gli stessi termini decadenziali previsti per l'amministrazione finanziaria, ovvero entro il 31 dicembre 1998.

Il comma 2 prevede che restano di competenza dell'amministrazione finanziaria gli adempimenti riguardanti la richiesta di attribuzione della rendita catastale relativa ai fabbricati per i quali è stata indicata una rendita presunta. Viene demandato all'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle finanze l'indicazione delle modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i succitati fabbricati. Lo stesso decreto, inoltre, dovrà stabilire le modalità di invio, agli stessi comuni, dei dati relativi alla dichiarazione ICI per l'anno 1993 nonchè di quelli riguardanti i versamenti effettuati.

Il comma 3 chiarisce che le somme che verranno rimosse dai comuni relativamente all'ICI dovuta per l'anno 1993 sono di loro spettanza per la parte corrispondente l'aliquota eccedente il tre per mille; gli stessi enti, inoltre, dovranno procedere ai rimborsi spettanti ai contribuenti con diritto alla restituzione da parte dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille.

Il comma 4 prevede il differimento al 31 dicembre 1998 dei termini per la notifica degli atti di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni di carattere formale relativi all'ICI dovuta per gli anni 1994 e 1995. Tale proroga si rende necessaria per allineare i predetti termini con quelli sopra descritti relativi ai medesimi adempimenti per l'anno 1993, che, con la disposizione recata dal comma 1, sono ora di competenza dei comuni.

Articolo 4. - Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

La norma contenuta nell'articolo 2, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclude, tra l'altro, dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto le cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa qualora non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta per effetto delle specifiche disposizioni di indetraibilità contenute nell'articolo 19, in seguito alla opzione di cui all'articolo 36-bis.

Con la riformulazione, che si propone nel comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo, con riguardo alle cessioni degli stessi beni, in primo luogo si unifica il regime di imponibilità, a prescindere dal costo unitario del bene ceduto, eliminando il limite di cinquantamila lire, e, in secondo luogo, si escludono (eliminando il riferimento agli articoli 19 e 36-bis) dalla imposizione anche le cessioni gratuite dei beni che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (indipendentemente dal loro valore), in relazione ai quali, per qualsiasi motivo, all'atto dell'acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione.

Rimane ferma, in ogni caso, l'imposizione delle cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

La norma proposta realizza obiettivi di razionalizzazione e semplificazione, considerato che, unificata la disciplina, elimina gli adempimenti formali di fatturazione e registrazione delle cessioni gratuite di beni diversi da quelli rientranti nell'attività dell'impresa, a condizione che non sia stata detratta l'imposta assolta per rivalsa.

Con le modifiche recate dalla lettera a), numero 2), e dalle lettere b) e c), numero 2), si è modificata la disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, prevedendo, in aderenza a quanto disposto dalla normativa comunitaria, che possono essere effettuate in esenzione dall'imposta le cessioni di beni che non hanno dato diritto alla detrazione dell'imposta assolta al momento dell'acquisto.

L'articolo 19, secondo comma, lettera e-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 preclude ai soggetti passivi - in contrasto con quanto previsto

dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA) - la detrazione *pro quota* dell'imposta assolta per acquisti di beni immobili effettuati in comunione o in comproprietà con soggetti non passivi. Tale contrasto è stato fatto rilevare dalla Commissione europea che, con parere motivato del 5 luglio 1995, ha chiesto al nostro Paese di adeguare la normativa interna a quella comunitaria.

Con la disposizione recata dalla lettera c), numero 1), si è riformulata la predetta norma, prevedendo, in attuazione della normativa comunitaria, che gli esercenti attività di impresa possono detrarre l'imposta relativa all'acquisto di beni immobili, quando questo sia effettuato congiuntamente con altri soggetti, nella misura percentuale corrispondente alla quota di spettanza del soggetto passivo stesso. Al fine, inoltre, di rimuovere dall'ordinamento interno una disposizione relativamente alla quale è stato rilevato un contrasto con la normativa comunitaria, con lo stesso numero 1) della lettera c) si è abrogata la lettera e-quater) del predetto articolo 19 in modo da consentire, coerentemente con la normativa comunitaria, la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

Con la modifica recata dalla lettera d), si prevede l'esenzione dall'imposta per le importazioni di materiali ferrosi e non ferrosi semilavorati o rottami relativamente ai quali è stata già disposta l'esenzione per le cessioni.

Articolo 5. - Termini di decadenza per l'azione degli uffici e del contribuente in materia di imposta di registro.

La disposizione è dettata dall'esigenza di chiarire che il termine di decadenza previsto dall'articolo 76 del testo unico dell'imposta di registro, entro il quale l'ufficio deve notificare al contribuente l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta dovuta, decorre da quando viene ri-

chiesta l'imposta proporzionale. Ciò vale per tutte le ipotesi in cui l'imposta proporzionale non è stata percetta al momento della registrazione.

Articolo 6. - *Disposizioni in materia di imposta di bollo.*

L'articolo prevede, al comma 1, talune modifiche della tariffa relativa all'imposta di bollo, stabilendo:

che per le quietanze relative a mandati, ordinativi e vaglia del tesoro ed altri titoli dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento della loro emissione. In tal modo, si rende obbligatoria tale modalità di riscossione dell'imposta evitando gli inconvenienti per lo svolgimento dei compiti di istituto da parte dei servizi della Banca d'Italia;

l'esenzione dall'imposta per i conti correnti postali, i quali, al momento del versamento dell'imposta stessa, risultano privi di giacenza utile, a condizione che i conti siano chiusi d'ufficio.

La disposizione del comma 2 considera i titoli non materialmente detenuti dalle banche, bensì esclusivamente con evidenza elettronica, comunque depositati presso le stesse. Ciò al fine di rendere applicabile l'imposta di bollo anche su detti titoli.

Il comma 3 chiarisce che l'Ente poste italiane non è tenuto a versare l'imposta di bollo sulle ricevute dei versamenti in conto corrente postale, in quanto lo stesso Ente provvede alla corresponsione dell'imposta in misura forfetaria. Inoltre, viene espressamente previsto l'esonero dall'imposta di bollo per i conti correnti postali intestati alle amministrazioni dello Stato.

Articolo 7. - *Trattamento tributario su talune operazioni di credito.*

Con il presente articolo si provvede ad una revisione della disciplina dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, disponendo, in particolare, l'abrogazione del numero 4) dell'articolo 16, che ne prevede l'applicazione alle operazioni di credito alle cooperative. Ciò in quanto le ultime vicende normative hanno determinato il venire meno delle condizioni che storicamente avevano giustificato il detto trattamento differenziato. La particolare disciplina di agevolazioni al credito alle cooperative è oramai esaurita, mentre risulta tuttora vigente, in maniera del tutto anacronistica, il suddetto particolare regime fiscale, che comporta inevitabili e ingiustificate distorsioni sul mercato del credito.

Articolo 8. - *Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.*

L'articolo reca una disposizione interpretativa in materia di imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano. Tale norma si rende necessaria al fine di risolvere i dubbi interpretativi, sorti (per effetto degli interventi legislativi susseguitisi nel tempo) in merito alla applicabilità della predetta imposta anche agli usi di cantiere, per operazioni relative a coltivazioni di idrocarburi e ai consumi interni degli stabilimenti petrolchimici. Viene chiarito che, in relazione ai predetti usi di gas metano, non è più dovuta la predetta imposta. Tale interpretazione, peraltro, in via di fatto, risulta coerente con il trattamento tributario concretamente applicato, anche successivamente ai predetti interventi legislativi, agli usi di cantiere.

Articolo 9. - *Tasse automobilistiche.*

Con le disposizioni contenute nel comma 1 si intende perseguire le seguenti finalità:

evitare che l'obbligo di corrispondere le tasse automobilistiche continui a gravare su coloro che, non essendo più proprietari

del veicolo o dell'autoscafo, risultino ancora tali nei pubblici registri, a condizione che gli stessi siano in grado di confutare tale risultanza con documenti di data certa;

trasferire l'obbligo delle annotazioni al pubblico registro automobilistico, relative alla perdita di possesso del veicolo, in capo all'autorità che ha emesso il relativo provvedimento o a quella cui è stata presentata la relativa denuncia;

consentire che la richiesta di annotazione dei fatti interruttivi dell'obbligo tributario, verificatisi in prossimità della scadenza del periodo per il quale è stato corrisposto il tributo, possa essere utilmente presentata nel corso del mese successivo al verificarsi dell'evento.

La Comunità europea, nell'ambito del processo di attuazione delle misure in materia di libera circolazione delle merci, ha emanato la direttiva 93/89/CEE del Consiglio, in data 25 ottobre 1993, con la quale sono state determinate, tra l'altro, le aliquote minime da applicare per le tasse di circolazione sugli autoveicoli commerciali. Per quanto concerne l'Italia si è determinato un parziale disallineamento (determinato dal particolare regime che vige in materia) limitatamente alla misura della predetta tassa applicata nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Considerato che il suddetto divario non riguarda solo gli autoveicoli commerciali ma anche tutti gli autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle predette regioni a statuto speciale, con la disposizione recata dal comma 2 del presente articolo si prevede l'aumento delle relative tasse automobilistiche in vigore al 31 dicembre 1995, nella misura del 25 per cento per l'anno 1997 e del 27 per cento per l'anno 1998. Tale aumento è comprensivo di quello effettivo disposto con l'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (pari al 4 per cento ed al 6 per cento per i predetti anni). L'aumento reale, conseguente alla disposizione in esame, sarà, pertanto,

del 21 per cento rispetto alle tariffe attualmente in vigore.

Con il comma 3 vengono dettate disposizioni per compensare le regioni della modesta riduzione delle entrate di loro spettanza che deriverà dalla applicazione di quanto disposto dal comma 1.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 10. - *Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento.*

L'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dispone che gli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, appositi studi di settore. Il termine per la predisposizione dei menzionati studi è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1998 dall'articolo 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'amministrazione finanziaria sta provvedendo alla elaborazione dei citati studi di settore sulla base di un progetto che si pone i seguenti obiettivi:

individuare il processo logico-matematico che rende evidenti le relazioni esistenti all'interno delle singole attività economiche tra le variabili contabili e quelle strutturali interne (il processo produttivo, l'area di vendita, eccetera) ed esterne all'azienda (l'andamento della domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza);

descrivere le diverse fasi dell'attività in modo che siano comprensibili le ragioni degli eventuali scostamenti tra ricavi o

compensi dichiarati e ricavi o compensi risultanti dallo studio.

Gli studi di settore consentiranno inoltre di:

indirizzare l'attività di verifica e controllo;

assicurare una maggiore trasparenza nei rapporti tra il fisco ed il contribuente;

permettere al contribuente di conoscere preventivamente i criteri di controllo utilizzati dall'amministrazione finanziaria e i ricavi o compensi presunti determinati dalla stessa. Ciò consentirà l'adeguamento spontaneo ai risultati dello studio e limiterà il ricorso al contenzioso.

In aggiunta a tali obiettivi di carattere fiscale, gli studi di settore possono:

dal punto di vista macroeconomico, contribuire a delineare uno scenario complessivo dei diversi comparti produttivi che consenta di programmare interventi mirati da parte degli enti pubblici;

dal punto di vista gestionale delle singole imprese, costituire un ausilio per il contribuente per la verifica di proprie inefficienze organizzative o produttive o incapacità a stare sul mercato.

Il progetto in fase di realizzazione prevede, in primo luogo, l'invio ai contribuenti, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 22 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1997, di appositi questionari da restituire all'amministrazione finanziaria. In un momento successivo sarà effettuata l'elaborazione dei dati contenuti nei questionari compilati e sarà individuato il modello che meglio rappresenta i diversi settori descrivendo, al contempo, la procedura applicata. Seguirà la predisposizione degli studi di settore che, una volta prodotti e validati, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'applicazione dello studio di settore potranno riscontrarsi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e

quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche dell'attività esercitata. In tal caso, sulla base dell'articolo 62-*sexies* del menzionato decreto-legge n. 331 del 1993, è consentito agli organi accertatori di disattendere le risultanze delle scritture contabili e di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Con l'articolo 10 del presente disegno di legge vengono stabilite le modalità di effettuazione dei menzionati accertamenti basati sugli studi di settore.

Il comma 1 stabilisce che tali accertamenti analitico-presuntivi trovano applicazione nei confronti dei soggetti con periodo di imposta pari a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono modalità diverse di accertamento a seconda dell'attività svolta (di impresa o di lavoro autonomo) e del regime contabile adottato. In particolare, l'accertamento in base agli studi di settore trova applicazione nei confronti:

degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata, senza particolari limitazioni;

nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, solo se, nell'arco temporale di un triennio, risulti, in almeno due periodi d'imposta, un ammontare di ricavi o compensi dichiarati inferiore a quello determinabile sulla base degli studi di settore, con riferimento agli stessi periodi di imposta. Indipendentemente dall'osservanza di tale condizione «temporale» è comunque possibile procedere agli accertamenti in oggetto qualora dal verbale d'ispezione risulti l'inattendibilità della contabilità in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base

ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570;

nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime naturale di contabilità ordinaria, solo se risulti la menzionata inattendibilità in base ai criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1996.

Secondo le disposizioni di cui al comma 4, l'accertamento in base agli studi di settore non trova applicazione nei confronti dei soggetti che:

1) hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire;

2) hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;

3) non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, va considerato periodo di normale svolgimento dell'attività quello in cui è stata svolta l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale. Pertanto, non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività:

a) quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Al riguardo, si precisa che, nel periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione, il contribuente non è soggetto all'applicazione dell'accertamento in esame in quanto l'attività si considera cessata nel corso del periodo di imposta;

b) quello in cui non è ancora iniziata l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perchè la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgi-

mento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta (per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore), o non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste, o viene svolta esclusivamente una attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, semprechè l'attività di ricerca non consenta di per sè la produzione di beni e servizi.

Con riferimento alla disposizione di cui al punto 1), si fa presente che la determinazione di un limite di ricavi o compensi da individuare per ciascuna attività si giustifica con la constatazione che la validità di ogni studio di settore va distintamente valutata con riferimento alle specifiche peculiarità delle singole attività economiche. La fissazione del limite massimo dei 10 miliardi di ricavi o compensi deriva, invece, dalla considerazione che gli studi di settore non sono di per sè idonei a valutare la capacità produttiva di ricavi o compensi di realtà economiche di ampie dimensioni. I casi di esclusione dall'applicazione degli accertamenti in esame, di cui ai punti 2) e 3), sono stati previsti in quanto gli studi di settore vengono elaborati sulla base di dati relativi a contribuenti caratterizzati da un «normale» svolgimento dell'attività, che permette di cogliere i reali legami economici tra gli elementi utilizzati. Ne deriva che l'applicazione degli studi di settore nei confronti dei soggetti la cui attività nel periodo di imposta è caratterizzata da situazioni «atipiche», darebbe luogo a risultati distorti non conformi alla realtà economica.

Il comma 5 dispone le modalità di determinazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'aliquota media da applicare ai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore. Al riguardo, risulta confermato quanto già disposto in materia di determinazione presuntiva dei ricavi o compensi in base ai parametri.

Il comma 7 prevede che, prima dell'approvazione degli studi di settore, una commissione di esperti, designati dal Ministro delle finanze, esprima il proprio parere non vincolante in merito alla capacità di ciascuno studio di settore di rappresentare la realtà cui si riferisce. La costituzione della menzionata commissione, da attuarsi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto ministeriale, dà concreta attuazione alla previsione contenuta nel protocollo d'intesa tra il Ministro delle finanze e le organizzazioni di categoria, siglato il 26 settembre 1996.

Il comma 8 prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di stabilire, nei confronti dei contribuenti che esercitano più attività, criteri e modalità di annotazione separata dei componenti reddituali rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Ciò al fine di consentire l'applicazione degli studi di settore relativi a ciascuna delle attività esercitate. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione degli studi di settore, al fine di consentire ai contribuenti di adattare le proprie procedure contabili (comma 9).

Il comma 10 prevede, per il solo periodo d'imposta 1998, la possibilità per il contribuente di evitare l'accertamento basato sugli studi di settore adeguando i propri ricavi o compensi e il volume d'affari a quelli risultanti dai detti studi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è consentito l'adeguamento versando la relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il contribuente non ha l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale integrativa ma deve soltanto indicare i maggiori corrispettivi in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. Per i periodi di imposta successivi al 1998, l'adeguamento in dichiarazione potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ciò in quanto a regime l'adeguamento potrà avvenire già nel corso del periodo d'imposta.

Il citato adeguamento, come già chiarito dall'amministrazione finanziaria in materia di adeguamento ai ricavi o compensi determinati in base ai parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, non assume rilevanza ai fini del superamento dei limiti previsti dagli articoli 18, primo comma, e 19 del citato decreto n. 600 del 1973, per la tenuta della contabilità semplificata e dall'articolo 33, comma 1, del predetto decreto n. 633 del 1972, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto.

Con il comma 11 si è provveduto a modificare l'articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, al fine di non porre particolari vincoli normativi all'attività di individuazione degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'elaborazione e applicazione degli studi di settore.

Giova osservare che i contribuenti possono definire l'accertamento basato sui detti studi di settore avvalendosi delle disposizioni concernenti l'accertamento con adesione (cosiddetto concordato a regime). È, pertanto, garantita la possibilità che attraverso il contraddittorio tra i contribuenti e gli uffici dell'amministrazione finanziaria, il menzionato accertamento sia adattato alle specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.

Il comma 12, infine, stabilisce che l'attività di elaborazione degli studi di settore, nonchè quelle relative a studi e ricerche in materia tributaria, possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica.

Articolo 11. - *Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.*

La legge 11 ottobre 1995, n. 423, intervenendo sulla problematica concernente i con-

tribuenti truffati da commercialisti, ha previsto la possibilità di sospendere la riscossione delle sanzioni irrogate a seguito di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli importi dovuti, nel caso in cui i contribuenti stessi provvedano a denunciare all'autorità giudiziaria ordinaria il fatto illecito ascrivibile al professionista, dimostrando di aver provveduto quest'ultimo delle somme necessarie al versamento. La sospensione delle predette sanzioni presuppone, però, l'obbligo di corrispondere l'imposta ancora dovuta ed i relativi interessi. Ebbene, tenuto conto della rilevanza degli importi comunque dovuti (che spesso investono svariate annualità d'imposta), molti contribuenti truffati risultano nella materiale impossibilità di ottemperare all'obbligo normativamente stabilito, risultando di fatto privati della possibilità di fruire del beneficio.

Con la disposizione del comma 1 si intende dare soluzione agli evidenziati problemi, sancendo la possibilità che l'amministrazione finanziaria, verificata la situazione di difficoltà economica del soggetto iscritto a ruolo, conceda per due anni la sospensione della riscossione anche del tributo e degli interessi; a tale sospensione può seguire anche una dilazione, in dieci rate, previa prestazione di idonea garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di durata pari all'agevolazione concessa. In tal modo si assicura al contribuente un più ampio intervallo temporale da utilizzare per il recupero delle somme nei confronti dei professionisti la cui responsabilità penale sia stata accertata.

Con il comma 2 viene decentrata la competenza a disporre i provvedimenti agevolativi previsti dalla legge n. 423 del 1995 e a ricevere dagli uffici giudiziari le comunicazioni relative ai procedimenti aperti a carico dei professionisti imputati di truffa a danno dei contribuenti. La competenza ad emanare tali provvedimenti viene infatti trasferita dalle direzioni regionali delle entrate agli uffici delle entrate e ai centri di servizio

delle imposte dirette e indirette e, fino alla loro attivazione, alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate. In questo modo le direzioni regionali delle entrate vengono sgravate di attribuzioni a carattere strettamente operativo e, nel contempo, si semplifica la procedura attraverso la quale i contribuenti truffati possono ottenere la sospensione della riscossione, in quanto gli stessi non dovranno più rivolgersi ad un ufficio avente sede nel capoluogo di regione.

Articolo 12. - *Crediti tributari di modesta entità.*

I costi connessi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi sia locali che erariali sono, in alcuni casi, maggiori degli importi da recuperare. Per tale motivo, con una serie di disposizioni specifiche (articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in materia di imposte dirette, articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di ICI) si è ritenuto di intervenire individuando per singoli tributi le soglie minime di importi, al disotto delle quali non si effettuano i versamenti o non si provvede ai rimborsi. Poichè tali disposizioni concernono solo una parte dei tributi e, in ogni caso, una loro modifica sarebbe possibile solo con intervento normativo, si è proposto un intervento di delegificazione, che consenta di individuare per singoli tributi gli importi al disotto dei quali viene abbandonata la pretesa erariale o non sono effettuati i rimborsi. Pertanto, si prevede che, con regolamento, sono stabiliti gli importi di crediti, costituiti solo da pene pecuniarie, soprattasse o interessi, per i quali non si procede alla iscrizione a ruolo.

Inoltre, con la disposizione di cui al comma 3, si intende risolvere le problematiche connesse alla irrogazione delle sanzioni concernenti le tasse sulle concessioni governative per la licenza e per l'impiego di

apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.

Articolo 13. – *Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali.*

La norma che si propone è diretta a rendere omogenea la disciplina degli interessi, sia a favore dell'ente impositore che del contribuente, nel settore dei tributi comunali e provinciali, rendendo applicabili anche a tali tributi le disposizioni dei commi 141 e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevedono, rispettivamente, la fissazione dei predetti interessi nella misura del 5 per cento annuale ovvero del 2,5 per cento semestrale e la facoltà, per il Ministro delle finanze, di modificare con proprio decreto le predette misure.

Articolo 14. – *Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

Con il comma 1 viene fornita l'interpretazione autentica circa i criteri da seguire nell'applicazione della normativa di cui all'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di recupero delle somme dovute, in base alle liquidazioni integrative presentate dai contribuenti per usufruire dei benefici previsti dalla predetta legge, e non versate alle relative scadenze. In particolare, si prevedono le modalità per il recupero delle predette somme attraverso l'iscrizione in apposito ruolo speciale. Il pagamento è valido se è effettuato prima dell'inizio dell'azione esecutiva.

Con il comma 2, viene stabilito che, in caso di mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo o di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle pendenze tributarie non esplica i suoi effetti e che, pertanto, l'amministrazione finanziaria potrà procedere all'esercizio dell'azione di accertamento entro i due anni successivi al ter-

mine di scadenza per l'iscrizione nei predetti ruoli speciali. Tali disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni integrative presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 15. – *Termine per la soppressione della Commissione tributaria centrale.*

La disposizione ha la finalità di disancorare la cessazione della Commissione tributaria centrale dalla data attualmente stabilita (31 dicembre 1998), prevedendo che la cessazione delle funzioni svolte da tale organo sia disposta con atto amministrativo, in modo da tenere conto dello stato effettivo del contenzioso ancora pendente.

Articolo 16. – *Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dell'abbonamento radiotelevisivo.*

Con l'articolo si provvede ad una revisione della disciplina in materia di accertamento e riscossione dell'abbonamento radiotelevisivo. In particolare, con il comma 1, per le ipotesi di utilizzo di apparecchi radio e televisivi, senza che sia stato sottoscritto il relativo abbonamento, viene previsto che in aggiunta all'intera somma dovuta per l'abbonamento è comminata una sanzione pari al doppio di detto importo. Il comma 2 prevede una revisione delle sanzioni dovute per i ritardati versamenti dello stesso abbonamento, graduandone l'importo in relazione alla durata del ritardo.

Articolo 17. – *Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria.*

L'utilizzabilità del servizio postale, quale strumento giuridicamente valido di notificazione di atti, è prevista, oltre che dal rinvio al codice di procedura civile (articolo 149), recato dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, anche dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, limitatamente agli invii, richieste e questionari da effettuarsi dai Centri di servizio.

La forma di notificazione a mezzo posta è stata, altresì, codificata, per gli accertamenti parziali *ex* articolo 41-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e per le richieste di dati e notizie ai contribuenti, dall'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

Con l'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è stata prevista in via generalizzata l'utilizzazione della notifica a mezzo posta, per tutti gli avvisi ed atti dell'amministrazione finanziaria, da effettuarsi esclusivamente a cura degli uffici giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali.

Con la proposta modifica del primo comma del citato articolo 14, si consente agli uffici dell'amministrazione finanziaria di procedere direttamente alla notifica dei propri avvisi ed atti, senza la necessità di ricorrere ai summenzionati soggetti. L'introduzione di detta modifica ha il vantaggio, sotto il profilo organizzativo, di rendere più agevole e più celere per l'amministrazione l'espletamento dell'attività di comunicazione dei propri atti ai contribuenti, con il risultato di un notevole risparmio di spesa per l'erario. Infatti, salvo casi eccezionali, gli uffici finanziari potranno gestire l'attività di notifica, utilizzando direttamente il proprio personale per l'espletamento della consegna degli atti all'ufficio postale. Si intende, pertanto, far diventare la notifica a mezzo posta la forma ordinaria di comunicazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto anche del fatto che, mentre le notificazioni personali sono limitate al territorio rientrante nella circoscrizione degli uffici, quelle a mezzo del servizio postale possono essere utilizzate senza alcun limite territoriale.

Si deve, altresì, rilevare che la forma di notificazione prevista dal citato articolo 14, come del resto le altre forme di notifica proceduralizzate, deve essere utilizzata per gli atti di natura ricettizia, quali, ad esempio, gli avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni, gli inviti e le richieste *ex* articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle istanze di variazione del domicilio fiscale *ex* articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Resta inteso che per tutti gli altri atti, comunicazioni, inviti e simili, dai quali non scaturiscono diritti, doveri o legittime aspettative in capo ai destinatari, e, perciò, non rientranti necessariamente nell'ambito delle anzidette procedure di notifica, l'amministrazione finanziaria utilizzerà con maggiore frequenza sistemi di comunicazione automatizzati.

Articolo 18. - *Disposizioni in materia di demanio.*

Con i commi 1 e 2 viene affrontata la situazione degli alloggi di proprietà dello Stato, destinati al soddisfacimento di esigenze abitative pubbliche, i quali non vengono gestiti direttamente dallo stesso, che, però, ne sopporta i relativi oneri. In particolare, a fronte del pagamento dell'ICI e dell'espletamento delle gravose e complesse procedure per la vendita, tutti i proventi confluiscono su un conto corrente di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore. Con la disposizione proposta si mira a dare piena attuazione alle norme che hanno attribuito agli enti territoriali minori le competenze in materia di edilizia pubblica, trasferendo anche la proprietà degli alloggi in questione ai comuni che, in quanto enti esponenziali delle comunità locali, sono i più idonei a

valutare le esigenze abitative dei soggetti che versino nelle condizioni legislativamente previste. Il comma 3 prevede che il predetto trasferimento ai comuni non riguarda immobili demaniali adibiti ad alloggi di servizio destinati a pubblici dipendenti con particolari funzioni.

Con il comma 4 si prevede che le disposizioni in materia di aumenti dei canoni demaniali non si applicano agli attraversamenti demaniali con particolari impianti a fune ad uso agricolo.

Articolo 19. - Disposizioni in materia di società cooperative.

Il comma 1 del presente articolo reca una norma interpretativa dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, finalizzata a chiarire che le società cooperative e i loro consorzi possono, senza decadere dai benefici fiscali, utilizzare le riserve per coprire eventuali perdite, con il vincolo del reintegro delle riserve stesse prima di poter effettuare la distribuzione degli utili, ovviamente nell'ambito dei vincoli imposti dalle clausole di mutualità contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

Il comma 2 fissa il termine per l'adeguamento degli statuti, da parte delle società cooperative e loro consorzi, alle disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile (come sostituito dall'articolo 8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) e all'articolo 11, comma 5, della medesima legge n. 59 del 1992. Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, la destinazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di quote degli utili delle pre-

dette cooperative e la devoluzione ai predetti fondi del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione. Dall'adeguamento degli statuti, effettuato entro il suddetto termine, deriva la conseguenza del mantenimento, per i predetti soggetti, del diritto alle agevolazioni fiscali e di altra natura, a condizione che entro la stessa data effettuino gli adempimenti previsti dalle norme sopra citate.

Il comma 3 prevede che il versamento ai fondi mutualistici, da parte delle società cooperative, della quota del tre per cento degli utili (previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59) non deve essere effettuato per importi inferiori alle ventimila lire. Tale previsione è finalizzata ad evitare, in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, che le società cooperative e quelle di gestione dei fondi stessi debbano effettuare numerosi versamenti ed operazioni contabili anche per importi minimi.

Articolo 20. - Disposizioni concernenti l'attività industriale e commerciale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Con il presente articolo, si autorizza l'amministrazione dei monopoli di Stato, nelle more della sua trasformazione in società per azioni, a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, recanti la soppressione della facoltà per la predetta amministrazione di conferire l'esercizio delle menzionate attività all'Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.A.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 3. - *(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993).*

La norma prevede che venga attribuito ai comuni il potere di effettuare i controlli sulle dichiarazioni ICI per l'anno 1993, attualmente di competenza dell'amministrazione finanziaria.

Il comma 3 chiarisce che le somme che verranno rimosse dai comuni relativamente all'ICI dovuta per l'anno 1993 sono di loro spettanza per la parte corrispondente l'aliquota eccedente il tre per mille; gli stessi enti, inoltre, dovranno procedere ai rimborsi spettanti ai contribuenti con diritto alla restituzione da parte dello Stato della quota corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Sotto il profilo finanziario è da ritenere che il saldo per i comuni non debba essere comunque negativo.

Anche per il bilancio dello Stato la norma è da ritenere neutrale sul piano finanziario. Infatti, l'acquisizione all'erario del gettito ICI corrispondente alla quota del tre per mille, connessa all'attività di accertamento dei comuni, e la considerazione che il capitolo di entrata (cap. 3758) è iscritto «per memoria», determina eventualmente una rinuncia a maggior gettito. Nessun effetto negativo comporta, poi, la disposizione in base alla quale lo Stato restituisce ai comuni, per la quota corrispondente al quattro per mille, i rimborsi erogati ai contribuenti dai comuni medesimi, atteso che già la vigente normativa pone a carico dello Stato tale quota.

È inoltre da considerare che con l'introduzione di questa norma si libera, negli uffici dell'amministrazione finanziaria, capacità operativa da destinare ad altre attività di controllo con probabili effetti positivi in termini di gettito che prudenzialmente non vengono considerati.

Articolo 4. - *(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto in materia di cessione di beni).*

Il provvedimento apporta delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Lettera a), numero 1)

Viene stabilito che gli acquisti di beni di produzione o commercio estranei a quelli prodotti dall'impresa, aventi costo unitario inferiore a 50.000 lire, destinati ad essere oggetto di cessioni gratuite, dovranno essere assoggettati all'imposta qualora sia stata operata la detrazione al momento dell'acquisto.

Per determinare l'incremento di gettito derivante dal procedimento, attesa l'oggettiva difficoltà di reperire dati puntuali sul fenomeno, si è fatto riferimento alle dichiarazioni dei modelli 750 e 760 nei quali è presente un campo (A64) per le spese di rappresentanza ed altre di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi.

In tali spese, dichiarate per un ammontare complessivo, per l'anno d'imposta 1993, di circa 230 miliardi, sono comprese anche quelle per cessioni gratuite di valore unitario inferiore a 50.000 lire. Ipotizzando che 1/10 del totale dichiarato sia afferente i beni in oggetto, per un totale di 23 miliardi, il maggior gettito IVA dovuto a mancata detrazione viene prudenzialmente stimato in circa 4 miliardi su base annua.

L'effetto di gettito derivante da questa disposizione, tenuto conto che il provvedimento entrerà in vigore, presumibilmente, dal mese di giugno 1997 può essere, nel triennio, così riassunto:

1997: + 2;

1998: + 4;

1999: + 4.

Lettera a), numero 2) - Lettera b) - Lettera c), numero 2)

Secondo la normativa vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la rivendita di beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto dei limiti oggettivi alla detrazione previsti dall'articolo 19, secondo comma, lettere da *a*) a *e-quater*), del predetto decreto, non è considerata cessione ai fini IVA e quindi è esclusa dall'imposta (articolo 2, terzo comma, lettera *h*)).

In termini di indetraibilità dell'IVA assolta, il relativo calcolo della percentuale (*pro rata*) non tiene quindi conto di dette operazioni.

La disposizione in commento prevede l'esenzione da imposta per dette cessioni di beni e l'esclusione del relativo ammontare dalle operazioni esenti ma non dal volume d'affari per il calcolo dell'indetraibilità.

Ciò comporta, qualora i soggetti passivi cedano i beni in oggetto, una riduzione della percentuale di indetraibilità con prevedibili effetti negativi sul gettito.

I beni e servizi di cui si tratta sono:

autovetture, ciclomotori, aeromobili e relative spese;

navi e imbarcazioni;

immobili acquistati in comunione;

immobili acquistati da artisti e professionisti.

Dalle dichiarazioni IVA presentate nel 1994 risultano acquisti non ammessi in detrazione per circa 23.000 miliardi di lire. Supponendo che una percentuale del 5 per cento di detti beni costituisca il valore della rivendita annua, si avranno circa 1.150 miliardi di lire che entreranno al denominatore nel calcolo della percentuale di indetraibilità.

Escludendo il settore dell'intermediazione bancaria che ha una percentuale di indetraibilità vicina al 100 per cento, l'ammontare compless-

sivo delle operazioni esenti è pari a circa 243.000 miliardi di lire, mentre il volume d'affari è di 2.658.000 miliardi di lire.

Il calcolo della indetraibilità a legislazione vigente è il seguente:

$$\frac{\text{operazioni esenti}}{\text{volume d'affari}} = \frac{243.000}{2.658.000} = 9,1422 \text{ per cento}$$

Aggiungendo al denominatore i 1.150 miliardi di lire precedentemente determinati si avrà:

$$\frac{\text{operazioni esenti}}{\text{volume d'affari}} = \frac{243.000}{2.658.000 + 1.150} = 9,1383 \text{ per cento}$$

(con una diminuzione della percentuale di indetraibilità dello 0,004 per cento).

Applicando questa percentuale al totale dell'IVA assolta si ha:

$$264.000 \times 0,004 \text{ per cento} = 10 \text{ miliardi di lire}$$

(che costituisce la prevedibile perdita di gettito su base annua).

L'effetto di gettito derivante da questa disposizione, tenuto conto che il provvedimento entrerà in vigore, presumibilmente, dal mese di giugno 1997, può essere, nel triennio, così riassunta:

1997: - 5;

1998: - 10;

1999: - 10.

Lettera c), numero 1)

Con la modifica all'articolo 19, secondo comma, lettera *e-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'imposta relativa a beni immobili acquistati o utilizzati nell'esercizio di impresa sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, congiuntamente con altri soggetti è ammessa in detrazione limitatamente alla quota di spettanza dell'esercente impresa.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni IVA presentate nel 1994 si ha un ammontare di acquisti non detraibili pari a 109 miliardi di lire che, ad un'aliquota del 19 per cento, corrispondono ad un'imposta di 21 miliardi di lire.

La possibilità di portare in detrazione tale imposta comporta una corrispondente perdita di gettito su base annua.

Poichè l'IVA di competenza dei soggetti in questione ammonta a circa 152 miliardi di lire, possono essere considerati marginali i casi in cui la modifica normativa generi richiesta di rimborso.

L'effetto di gettito derivante da questa disposizione, tenuto conto che il provvedimento entrerà in vigore, presumibilmente, dal mese di giugno 1997, può essere, nel triennio, così riassunto:

1997: - 10;

1998: - 21;

1999: - 21.

Lettera d)

Prevede l'esenzione dell'imposta per l'importazione di materiale ferroso e non ferroso semilavorato o rottami. Tale modifica non comporta variazioni di gettito.

Articolo 6. - (Disposizioni in materia di imposta di bollo).

La norma prevede, al comma 1, che l'imposta di bollo relativa alle quietanze per mandati, ordinativi e vaglia del tesoro ed altri titoli dello Stato sia riscossa esclusivamente in modo virtuale al momento dell'emissione. Non comporta alcuna perdita di gettito; può al più modificare i tempi di riscossione del tributo cui corrisponderà uno sfasamento delle spese delle amministrazioni interessate di pari importo.

Parimenti, nessun effetto sul gettito si verifica per le disposizioni che stabiliscono l'esenzione dall'imposta di bollo dei conti correnti postali che presentano un saldo negativo.

Articolo 7. - (Trattamento tributario su talune operazioni di credito).

Viene disposta l'abolizione dell'agevolazione attualmente esistente nei confronti delle operazioni di credito di qualunque durata effettuate nel settore del credito alla cooperazione. Come conseguenza, in caso di operazioni a breve termine effettuate da parte di aziende ed istituti di credito nei confronti di cooperative, in luogo della imposta sostitutiva (articoli 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) dello 0,25 per cento del finanziamento, tornano ad essere applicabili le imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali. La norma in questione è suscettibile di produrre un recupero di gettito di competenza pari a circa 1 miliardo di lire.

A tale stima si è giunti sulla base dei seguenti dati e delle ipotesi di seguito esposte:

1) sono stati considerati i dati delle dichiarazioni delle persone giuridiche (Mod. 760) presentate nel 1993 da parte delle cooperative: l'ammontare totale di debiti nei confronti delle banche rispetto al totale di tale posta a carico di tutte le persone giuridiche è risultato pari a circa il 2,2 per cento, per un importo pari a circa 25.500 miliardi di lire;

2) sulla base dei dati della Relazione annuale della Banca d'Italia 1996 le variazioni in crediti a breve termine nel 1995 a carico di tutte le società private non finanziarie sono state pari a circa 8.700 miliardi di lire: di questi circa 200 sono attribuibili alle cooperative, utilizzando la quota esposta al punto 1);

3) le imposte dovute in conseguenza della modifica introdotta sono pari allo 0,5 per cento come imposta di registro, al 2 per cento come imposta ipotecaria ed all'1 per cento come imposta catastale del valore del bene dato in garanzia, in caso di costituzione di garanzia reale a fronte del finanziamento concesso dall'azienda od istituto di credito; si

ipotizza che la quota dei finanziamenti assistiti da garanzia reale sia pari al 20 per cento del totale interessato alla disposizione.

Sulla base delle ipotesi esposte il recupero di gettito di competenza è costituito dalla differenza tra il gettito ottenibile dalle imposte evidenziate (3,5 per cento in totale) ed il gettito attualmente derivante dall'imposta sostitutiva dello 0,25 per cento. Avremo quindi:

$20 \text{ per cento} * 200 \text{ miliardi di lire} * (0,5 \text{ per cento} + 2 \text{ per cento} + 1 \text{ per cento}) - 200 \text{ miliardi di lire} * 0,25 \text{ per cento} = 1 \text{ miliardo di lire circa.}$

A tale ammontare deve essere aggiunto il maggior gettito derivante dall'assoggettamento all'imposta di registro (0,5 per cento per fidejussioni e similari) delle eventuali altre garanzie prestate sulla quota di finanziamenti non supportati da garanzie reali: ai fini della stima si ipotizza che tali finanziamenti siano tutti garantiti. Il gettito è pertanto:

$200 * 80 \text{ per cento} * 0,5 \text{ per cento} = 0,8 \text{ miliardi di lire, aumentato a } 1 \text{ miliardo di lire per tener conto anche dell'imposta di bollo.}$

Nel complesso quindi si avrà un maggior gettito di circa 2 miliardi di lire su base annua.

Articolo 8. - *(Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano).*

La norma è di carattere interpretativo, tale da non comportare alcun effetto di gettito nei confronti delle regioni interessate.

Articolo 9. - *(Tasse automobilistiche).*

Il comma 1 esonera dal pagamento delle tasse automobilistiche i soggetti che dimostrino, con atto avente data certa, di non essere proprietari dei veicoli. Nel 1997 si stima, sulla base delle riscossioni dell'anno precedente, di incassare circa lire 14 miliardi a titolo di somme dovute per tasse automobilistiche relative ad anni pregressi. Ipotizzando che circa il 20 per cento dei pagamenti sia stato effettuato da soggetti che avevano perso il possesso del veicolo ma non avevano provveduto alla cancellazione dal pubblico registro automobilistico, si ottiene una perdita di gettito su base annua di circa lire 3 miliardi, che nel 1997 si riduce a lire 2 miliardi, qualora il provvedimento entri in vigore dal mese di giugno.

Il comma 2 aumenta gli importi delle tasse automobilistiche vigenti nelle regioni a statuto speciale del 25 per cento per il 1997 e del 27 per cento per il 1998, in luogo degli aumenti previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Si otterrebbe un aumento di gettito di circa 45 miliardi, di cui 32 miliardi per l'erario. Qualora l'aumento in oggetto entrasse in vigore dal 1° giugno 1997 la crescita di gettito si attesterebbe sui 18 miliardi, di cui 13 miliardi per l'erario.

L'aumento delle tasse comporterà maggiori spese per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada pari a circa 4 miliardi, cui corrisponde un minor imponibile di pari importo, che produrrà una flessione di gettito (tenendo conto del meccanismo saldo/acconto e della probabile entrata in vigore del provvedimento nel mese di giugno 1997) di circa lire 2 miliardi nel 1998 e nel 1999.

Gli effetti complessivi per il bilancio statale sono, dunque, i seguenti (in miliardi):

	1997	1998	1999
Gettito erariale aumento tasse automobilistiche	13	32	32
Gettito da destinare alle regioni per effetto del comma 1	- 2	- 3	- 3
Effetto indotto sulle imposte sui redditi per imprese settore trasporto	=	- 2	- 2
TOTALE NETTO ...	+ 11	+ 27	+ 27

Articolo 10. - (*Studi di settore*)

La normativa prevede, a partire dal 1998, varie modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento.

Il comma 12 dispone che l'elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria, possa essere affidata in concessione ad una società a partecipazione pubblica.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma in esame sono, in miliardi, i seguenti:

1997: -;

1998: - 2;

1999: - 2.

Articolo 11. - (*Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte*).

La norma prevede la sospensione per due anni della riscossione del tributo dovuto e dei relativi interessi, per i contribuenti truffati dai commercialisti che in base alla legge 11 ottobre 1995, n. 423, avevano ottenuto la non applicabilità delle sanzioni sugli omessi versamenti; a tale sospensione può seguire anche una dilazione in dieci rate.

Da informazioni acquisite dalla direzione regionale delle entrate del Lazio risulta che la quasi totalità dei contribuenti in questione

ha già aderito alla sanatoria degli omessi versamenti prevista dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La stima relativa all'imposta dovuta da coloro che non hanno sanato la propria posizione è valutata, per i soli contribuenti del Lazio, in circa 100 milioni di lire. Proiettando questo dato a livello nazionale si può pertanto presumere un mancato gettito per ciascuno degli anni 1997 e 1998 pari a circa 500 milioni.

Articolo 12. - (*Crediti tributari di modesta entità*).

L'articolo intende eliminare diseconomie attualmente esistenti nella riscossione dei crediti nonché nell'erogazione dei rimborsi di modesta entità.

La norma non reca sostanziali effetti di gettito, attesa la compensazione che dovrebbe determinarsi tra la rinuncia agli incassi, da un lato, e le economie di gestione in termini di risparmio sui diritti e la non erogazione dei rimborsi «minimi», dall'altro.

Articolo 13. - (*Interessi tributi locali*).

La norma proposta prevede l'adeguamento della misura degli interessi sui tributi locali a quella dei tributi erariali.

La norma non produce effetti sul gettito erariale.

Si ritiene di segnalare che i debiti degli enti locali sono superiori ai crediti vantati sui contribuenti.

Pertanto la norma dovrebbe, stante la riduzione del tasso d'interesse, comportare un effetto positivo per gli stessi bilanci degli enti locali.

Articolo 18. - (*Disposizioni in materia di demanio*).

La norma intende trasferire la proprietà degli alloggi dello Stato ai comuni, in attuazione delle norme che hanno attribuito agli enti territoriali minori le competenze in materia di edilizia pubblica, anche al fine del soddisfacimento delle esigenze abitative pubbliche.

In merito alla tassazione relativa alle operazioni di registrazione, trascrizione e voltura catastale per i trasferimenti gratuiti ai comuni degli alloggi di proprietà dello Stato, si precisa quanto segue:

a) la legislazione vigente esenta totalmente dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito a favore dello Stato, regioni, province e comuni;

b) per quanto riguarda le varie imposte applicabili alle trascrizioni e volture catastali, esse sono dovute cumulativamente ed una sola volta per ogni gruppo di immobili da trasferire ad ogni singolo comune: ciò implica che il moltiplicatore da utilizzare ai fini della stima non è nè il numero degli appartamenti, nè il numero dei fabbricati, ma piuttosto il numero di comuni interessati, a patto

che i trasferimenti avvengano con un unico atto notarile per ogni comune;

c) l'imposta ipotecaria di lire 250.000 da pagare presso le conservatorie coincide con quella di cui alla lettera a) e pertanto non è dovuta.

Rimangono quindi lire 110.000 da versare alle conservatorie (imposta di bollo, diritti di casella e tassa ipotecaria) e lire 50.000 al catasto (diritti fissi), per un totale di lire 160.000.

La norma, nel suo complesso, non reca sostanziali effetti sul gettito.

Articolo 19. - (*Disposizioni in materia di società cooperative*).

Comma 1. La norma, intesa come interpretazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, chiarisce la possibilità per le cooperative di utilizzare le riserve accumulate per coprire eventuali perdite prodotte, ma allo stesso tempo pone un vincolo ben preciso: il reintegro delle riserve stesse prima di potere effettuare la distribuzione degli utili, nell'ambito dei vincoli imposti dalle clausole di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Avendo natura interpretativa, la norma in questione non ha conseguenze sul gettito atteso.

Comma 2. La norma impone alle cooperative esistenti al 31 gennaio 1992, che intendano conservare il diritto alle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla vigente normativa, di recepire entro sei mesi negli statuti - ove naturalmente non vi abbiano già provveduto - le disposizioni riguardanti la destinazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di quote degli utili nonchè del patrimonio residuo, in caso di liquidazione.

Si ritiene che anche la norma in oggetto non debba produrre conseguenze sul gettito atteso: per prudenza contabile, infatti, non si provvede ad indicare alcun recupero di gettito a fronte del venire meno delle agevolazioni fiscali per quelle cooperative che eventualmente non ottemperino a queste disposizioni, ritenendo il fenomeno trascurabile.

Comma 3. Viene escluso l'obbligo per le cooperative di versare ai fondi mutualistici la quota del 3 per cento degli utili quando tale ammontare sia di importo non superiore alle ventimila lire: questa disposizione, mentre prevede una semplificazione di adempimenti contabili in capo alle società cooperative a fronte di importi minimi, non presenta risvolti tali da incidere significativamente sul gettito atteso.

TABELLA RIASSUNTIVA

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO SULLE ENTRATE ERARIALI

Articolo	1997	1998	1999
Articolo 4	- 13	- 27	- 27
Articolo 7	2	2	2
Articolo 9	11	27	27
Articolo 10	-	- 2	- 2
TOTALE NETTO ...	0	0	0

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 1.

(Dividendi distribuiti da società non residenti)

1. All'articolo 96-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da società non residenti, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera *c*) del comma 2».

Art. 2.

(Disposizioni interpretative in materia di formazione del reddito imponibile riguardanti zone colpite da calamità naturali)

1. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la

quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili)

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.

2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonché di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.

3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mil-

le. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

4. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, i termini per la liquidazione e per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.

Art. 4.

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, riguardante la cessione di beni:

1) nel secondo comma, il numero 4), riguardante le cessioni gratuite di beni, è sostituito dal seguente:

«4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell'attività propria dell'impresa; le cessioni gratuite di beni, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, per i quali sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta»;

2) nel terzo comma, concernente le operazioni che, ai fini dell'imposta, non sono considerate cessioni di beni, la lettera h) è abrogata;

b) nell'articolo 10, riguardante le operazioni esenti, dopo il numero 27-*quater*) è aggiunto il seguente:

«27-*quinquies*) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal ce-

dente senza poter detrarre la relativa imposta, per effetto dell'articolo 19.»;

c) all'articolo 19, concernente la detrazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, la lettera *e*-quater) è abrogata e la lettera *e*-ter) è sostituita dalla seguente:

«*e*-ter) l'imposta relativa a beni immobili acquistati o utilizzati nell'esercizio di impresa sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, congiuntamente con altri soggetti è ammessa in detrazione limitatamente alla quota di spettanza dell'esercente impresa»;

2) nel quarto comma, le parole: «al numero 11)» sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri 11) e 27-quinquies)»;

d) nell'articolo 68, concernente le importazioni non soggette all'imposta, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«*c*-bis) le importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'articolo 74;».

Art. 5.

(Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel comma 1-*bis*, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'articolo 3, comma 135, lettera *e*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: «principale» è sostituita dalla seguente: «proporzionale».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento, è sostituito dal seguente: «Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento della emissione delle stesse.»;

b) nella nota 3-ter del comma 2-bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio.».

2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.

3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, dopo le parole «libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze;» sono inserite le seguenti: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'im-

posta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;».

Art. 7.

(Trattamento tributario su talune operazioni di credito)

1. È abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano)

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.

Art. 9.

(Tasse automobilistiche)

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,

n.53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma trentaduesimo è inserito il seguente:

«Le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di non essere proprietari dei veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi.»;

b) il comma trentaseiesimo è sostituito dal seguente:

«In caso di perdita di possesso del veicolo o dell'autoscafo per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa imputabile a un terzo o in caso di sua indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa non sussiste l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data in cui, rispettivamente, è stata presentata alla competente autorità denuncia di perdita di possesso o è stato adottato il predetto provvedimento. La denuncia e il provvedimento sono comunicati al pubblico registro automobilistico dalla autorità giudiziaria o amministrativa, anche in via informatica, entro novanta giorni dalla data suindicata. Agli effetti della cessazione dell'obbligo tributario, le annotazioni di fatti verificatisi nell'ultimo mese del periodo per il quale il tributo era dovuto, possono essere utilmente richieste nel mese successivo a tale periodo».

2. Nelle Regioni a statuto speciale, in luogo degli aumenti previsti dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le tariffe delle tasse automobilistiche, vigenti alla data del 31 dicembre 1995, sono aumentate del 25 per cento per l'anno 1997 e del 27 per cento a decorrere dall'anno 1998. Restano, tuttavia, validi fino alla scadenza i pagamenti eseguiti entro la data di entrata in vigore della presente legge,

nella misura vigente a tale data, per periodi fissi scadenti successivamente alla medesima data.

3. Alle minori entrate regionali derivanti dal comma 1, valutate in lire 2 miliardi per il 1997 ed in lire 3 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo di parte del maggior gettito di spettanza erariale conseguente dall'aumento delle tariffe delle tasse automobilistiche disposto dal comma 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il rimborso dietro presentazione da parte di ciascuna regione dei minori introiti per effetto del comma 1. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 10.

(Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento)

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei con-

fronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta.

3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo

d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono.

8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore e comunque non prima del 1° gennaio 1998. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione degli studi.

10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non

inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

11. Nell'articolo 62-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata».

12. L'elaborazione degli studi di settore, nonchè ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte)

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.

Art. 12.

(Crediti tributari di modesta entità)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o loca-

le, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti comprensivi o costituiti solo da pene pecunarie, soprattasse o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

3. Nella nota numero 2 dell'articolo 21, concernente le modalità e i termini di versamento della tassa sulle concessioni governative per la licenza per l'utilizzazione di telefoni cellulari, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti le modalità e i termini di versamento all'erario delle soprattasse per tardivo pagamento di cui all'articolo 9, terzo comma, lettere a) e b), del presente decreto, da parte dei concessionari del servizio».

Art. 13.

(Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali)

1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.

2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effet-

to a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purchè i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991; il pagamento è considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva.

2. Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie è priva di effetto e l'amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'iscrizione nel ruolo speciale delle somme dovute, può esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.

3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 15.

(Termine per la soppressione della Commissione tributaria centrale)

1. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, concernente l'inseadimento delle commissioni tributarie, le parole: «con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dell'abbonamento radiotelevisivo)

1. Per la detenzione di apparecchi radiotelericeventi senza aver pagato il relativo abbonamento, si applica una soprattassa pari a due volte l'ammontare dell'abbonamento stesso.

2. In caso di pagamento dell'abbonamento entro il mese successivo a quello di scadenza, è dovuta una soprattassa pari ad un sesto della semestralità dell'abbonamento; per i pagamenti effettuati oltre detto mese è dovuta una soprattassa pari alla metà della predetta semestralità; decorso un anno dalla scadenza del termine fissato per il versamento è dovuta una soprattassa pari a due volte l'ammontare dell'abbonamento stesso.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria)

1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, concernente la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: «a mezzo della posta», sono inserite le seguenti: «direttamente dagli uffici finanziari, nonchè».

Art. 18.

(Disposizioni in materia di demanio)

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, sono trasferiti di diritto, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli gestiti direttamente dal Ministero delle finanze. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.

2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni di cui alle norme vigenti in materia alla medesima data.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.

4. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole «di irrigazione agricola» sono inserite le seguenti: «di attraversamenti demaniali con palorci o altri impianti a fune per uso agricolo».

Art. 19.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione

delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, semprechè non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile, e all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, concernenti la devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, semprechè, entro la stessa data, ottemperino agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire».

Art. 20.

(Disposizioni concernenti l'attività industriale e commerciale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

1. Fino alla trasformazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni, la stessa è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale anche in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 123.